

STATUTO

**GLOBAL C@RE
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI ROTONDO FG VIA
ILDEBRANDO PIZZETTI 2

Numero REA: FG - 328539

Codice fiscale: 04448650715

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2024 - Statuto completo	2
--	---



Francesco Maria Carrano
Notaio

Allegato "B" all'atto Repertorio n. 5504 Raccolta n. 4158----

-----STATUTO-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----ARTICOLO 1-----

E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata:
"GLOBAL C@RE Cooperativa Sociale ONLUS".-----

La società ha sede in San Giovanni Rotondo (FG).-----

Con determinazione dell'organo amministrativo potranno essere
istituite filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia
che all'Estero, ovvero potrà essere variata la sede legale
nell'ambito del Comune di San Giovanni Rotondo.-----

E' invece demandata ad apposita delibera dell'assemblea dei
soci la variazione della sede legale in Comuni diversi da
quello di costituzione, ovvero l'istituzione e/o soppressione
di sedi secondarie. La Società avrà la durata sino al trentuno
dicembre duemilasettanta (31 dicembre 2070), e potrà essere
prorogata con la deliberazione dell'assemblea straordinaria.--

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----ARTICOLO 2-----

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 Legge 381/1991, non
ha lo scopo di lucro e si propone con spirito mutualistico di
assicurare ai propri soci, attraverso la conduzione associata
delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, migliori
condizioni economico sociali e professionali e la possibilità
di operare in tali settori di attività, onde perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa è retta
e disciplinata dalle norme che regolamentano il terzo settore
in ossequio a tutti i dettami della Legge 106/2016, del D.Lgs.
112/2017 e successivi decreti attuativi. Alla Cooperativa, che
esercita in forma stabile e principale attività di impresa di
interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale, la qualifica di
impresa sociale viene attribuita "ope legis" in ossequio alle
vigenti normative che regolamentano il Terzo Settore. La so-
cietà cooperativa si definisce cooperativa sociale di tipo
"A". La Cooperativa si propone anche di sviluppare nel nostro
paese una cultura ed una sensibilità che mirino alla salva-
guardia ed alla difesa della salute e ad un uso equilibrato
delle risorse. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali
e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ul-
teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in
qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.-----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei
soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato,
ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e
succ. mod. ed integrazioni. La Cooperativa impegna, per lo
svolgimento delle proprie attività e visto il carattere di
impresa sociale, persone svantaggiate o molto svantaggiate,

nel rispetto delle percentuali di legge. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci nei limiti imposti dalla vigente normativa.-----

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;----- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.-----

Consequentemente la tutela di soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia di statuti sociali e dei regolamenti interni. E' fatto obbligo, per la Cooperativa, di prevedere nel proprio Regolamento aziendale e nel presente Statuto adeguate forme di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di quant'altri direttamente interessati alle attività sociali.-----

-----ARTICOLO 3-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di acquisire, organizzare e distribuire il lavoro a favore dei propri soci così che i soci medesimi possano godere di occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose sia professionalmente che economicamente. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, che l'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta in modo da generare almeno il 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi, considerati i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, e che l'oggetto sociale della Cooperativa è rivolto alla tutela della salute e della sicurezza sociale di tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che si trovano in condizioni di svantaggio dipendente di mancanza di autonomia, invalidità o inabilità fisica, povertà, isolamento, difficoltà psichica, dipendenza da sostanze inducenti assuefazioni ed altre situazioni d'esclusione sociale, la società Cooperativa si propone di svolgere la propria attività sociale attraverso due obiettivi:-----

- 1) l'uno lavorativo, attraverso l'inserimento di persone svantaggiate, la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, la programmazione, la organizzazione e lo svolgimento delle attività sotto elencate;-----
- 2) l'altro socio-sanitario educativo, diretto a sviluppare in tutti i soci cooperatori, anche svantaggiati, il livello più

elevato di apprendimento e di inserimento nel contesto sociale.-----

In entrambi i settori d'intervento le attività sono fra loro coordinate e funzionalmente collegate in guisa da formare un inscindibile tutt'uno.-----

Con specifico riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ex art. 2521 c.c., comma 3° n. 3, la società, intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, comunque, di perseguire l'interesse generale della comunità per i fini di cui alle lettere a) art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e conformemente alla legge n. 59/92. La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.-----

La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri.-----

L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegue finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale. La Cooperativa nel conseguimento dei propri fini mutualistici si avvarrà, altresì, dell'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana ed in particolare dalla Legge n. 142/2001 e successive proroghe e integrazioni.-----

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei Lavoratori e dei Regolamenti Interni.-----

La cooperativa, pertanto, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità e fatte salve tutte le attività professionali protette, si propone di svolgere le seguenti attività del tipo previsto alla lett. a) del sopracitato art. 1 legge 381/91 (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):-----

- servizi socio assistenziali sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate e, in particolare, anziani, minori a rischio, minori stranieri non accompagnati, disabili, donne in difficoltà e vittime di violenza e dei loro figlie/i, immigrati, richiedenti asilo politico e protezione internazionale, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno. In relazione a ciò la cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti pubblici e privati, relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti sopra menzionati: 1) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica, infermieristica, medica e terapeutica a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati; 2) assistenza sociale e materiale ai minori nonché a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri; 3) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali; 4) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia; 5) servizio di recupero, dispersione e sostegno scolastico primario e secondario; 6) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche; 7) attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; 8) gestione di asili nido e scuole materne; 9) gestione di case famiglie e di comunità alloggio, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate e gestione di case di riposo e di residenze sanitarie assistite; 10) gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza; 11) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare; 12) assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione; 13) assistenza socio-sanitaria, infermieristica, musicoterapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, strutture private e pubbliche, e/o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra; 14) diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private ed a domicilio, anche con seminari, convegni e altre forme divulgative; 15) gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telediagnostica, telemedicina e del telelavoro, in forma privata e/o in convenzione e/o appalto

con amministrazioni pubbliche e private; 16) gestione e realizzazione di R.S.A. (residenza sanitaria assistita) e di case di riposo per azioni e disabili; 17) trasporto con mezzi propri e di terzi di tutte le utenze che interessano le assistenze socio-sanitari; 18) promozione dell'uguaglianza e lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere e protezione, sostegno e supporto alle donne in difficoltà e/o vittime di violenza e dei loro figlie/i anche attraverso la gestione in proprio e/o per conto di committenti pubblici e/o privati di strutture protette ed autorizzate quali Centri Antiviolenza e Case rifugio, il tutto conformemente alla normativa vigente; 19) gestione in proprio e/o per conto di committenti pubblici e/o privati di servizi e/o progetti, finanziati dallo Stato e/o dagli enti regionali e locali e/o dalla Comunità Europea, volti ad assicurare accoglienza, assistenza (sociale, sanitaria e psicologica) ed integrazione ai titolari e/o richiedenti protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati.-----

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.-----

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal dl 415/96.-----

La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. La Cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con Pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizio da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente. -----

Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o alienare beni e servizi richiedere finanziamenti per la gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale e sanitario.-----

La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.-----

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quelle di altri enti Cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Potrà, inoltre, promuovere, anche mediante l'approva-

zione assembleare di apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti dai soci esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art.12 della legge 17.2.1971 n.127 e successive modificazioni e, comunque, nel pieno rispetto delle norme inderogabili in materia ed in particolare della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 (in G.U. 11 marzo 1994 n. 58) nella parte relativa allo specifico cooperativistico. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente.-----

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs.23 luglio 1996, n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.-----

La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo, comunque bisognosi, nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.-----

La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attività anche con i terzi.-----

E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle "ONLUS" ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come previsto dal comma 1 lettere c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ss.mm.ii.-----

La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore delle cooperative sociali; a tal fine potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato sia dagli enti regionali, locali e dalla Comunità Europea.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese scopo di stabile investimento e non dicolloccamento sul mercato.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.-----

-----ARTICOLO 4-----

La Cooperativa per l'espletamento degli scopi sociali si avvarrà dell'opera dei soci.-----

Essa però potrà avvalersi anche dell'opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaborazioni prestate da terzi, nei limiti previsti dalle normative vigenti.-----

-----SOCI-----

-----ARTICOLO 5-----

I soci si distinguono in quattro categorie:-----

- Soci Cooperatori-----
- Soci Volontari-----
- Soci speciali-----
- Soci sovventori-----

Il numero dei soci è illimitato, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci Cooperatori i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, che esercitino, professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento approvato dalla assemblea in esecuzione dell'art. 6 della L. 142/2001, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In ogni caso i soci lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i contratti collettivi. Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e

documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il numero dei soci volontari non può essere in ogni caso superiore al numero dei soci lavoratori dipendenti.-----

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro dei volontari la cui tenuta ed aggiornamento sono obbligatori.----
Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le modalità di sottoscrizione delle quote del capitale sociale e l'importo della tassa d'ammissione dovuta dai soci volontari, nonché altri eventuali rapporti tra gli Stessi e la Cooperativa non compresi nel presente Statuto, verranno stabiliti con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente Statuto e delle norme di legge vigenti in materia.-----

Possono essere Soci anche enti e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In nessun caso possono essere soci cooperatori o volontari coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa. -----

-----ARTICOLO 6-----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

- a) alla loro formazione professionale;-----
- b) al loro inserimento nell'impresa.-----

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabi-

lisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci cooperatori.---
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente Statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:-----

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.-----

b) nel caso di interesse all'insegnamento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, quattro mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammini-

strativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.----

-----**ARTICOLO 7**-----

Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci devono essere tassativamente regolate secondo principi di non discriminazione.-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta e dovrà contenere:-----

a) L'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita e di cittadinanza;-----

b) La qualifica che intende rivestire di socio cooperatore, volontario;-----

c) L'indicazione della tipologia dell'ulteriore rapporto di lavoro che propone di costituire con la Cooperativa;-----

d) L'indicazione dell'attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 5;-----

e) L'ammontare della quota o il numero di azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;-----

f) Dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

A seguito della deliberazione di ammissione, il socio stipula con la Cooperativa, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento approvato dalla assemblea in esecuzione dell'art. 6 della L. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra le tipologie di rapporto lavorativo consentite dalla Legge. Questa convenzione regola, unitamente allo Statuto ed al citato Regolamento, i rapporti tra il socio lavoratore e la Cooperativa.-----

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:-----

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;-----

b) La qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;----

c) L'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

d) Il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente;-----

e) L'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere.-----

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo Statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera c). Il Consiglio d'Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo contenute, delibera sulla domanda.-----

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nella sezione di appartenenza del libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.-----

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto dal comma b) dell'articolo 8.-----

In tal caso, l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nell'apposita sezione del libro soci.-----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.-----

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----ARTICOLO 8-----

I soci cooperatori e volontari dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma e) del precedente articolo 7, anche per enti e persone giuridiche. Essi sono obbligati:-----

- a) Al versamento immediato della tassa di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;-----
- b) Al versamento della quota sottoscritta con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;-----
- c) All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- d) A contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal Regolamento interno e dal contratto di lavoro.---

I soci hanno il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.-----

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo quando la cooperativa ha più di

tremila soci, gli stessi hanno inoltre il diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----

-----**ARTICOLO 9**-----

E' fatto assoluto divieto ai soci cooperatori, con rapporto di lavoro subordinato di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.-----

Il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto anche delle caratteristiche del tipo di rapporto di lavoro instaurato con il socio, potrà, in deroga ai divieti di cui sopra, autorizzare il medesimo all'iscrizione ad altre cooperative.-----

-----**ARTICOLO 10**-----

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

I conferimenti dei sovventori costituiscono fondo per il potenziamento aziendale. I conferimenti dei soci sovventori stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima da conferire dai soci sovventori è determinata da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----
- c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----

Al socio sovventore è attribuibile in assemblea il diritto di voto. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.---
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.-----

-----**RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE SOSPENSIONE**-----

-----**ARTICOLO 11**-----

La qualità di socio cooperatore o volontario si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte o fallimento, liquidazione o scioglimento di persona giuridica.-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.-----

-----**ARTICOLO 12**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore o volontario:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) per lo scioglimento, per qualsiasi ragione o causa, dell'ulteriore rapporto di lavoro.-----

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo sia ammessa dalla Legge, deve essere comunicata alla Cooperativa mediante lettera raccomandata, con un preavviso coincidente con quello relativo all'ulteriore rapporto di lavoro. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.-----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi articoli 42 e 43.-----

-----**ARTICOLO 13**-----

La decadenza è pronunciata da Consiglio di Amministrazione nei

confronti dei soci cooperatori o volontari interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5), di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità o di inidoneità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano comunque risolto, per qualsiasi ragione o causa, tale rapporto con la Cooperativa, salva, in questi casi, contraria deliberazione del Consiglio stesso.-----

-----**ARTICOLO 14**-----

L'esclusione nei confronti del socio cooperatore per una delle ipotesi previste dalla Legge o per gravi inadempimenti ai suoi doveri associativi, comporta di diritto la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:-----

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto, o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto g);-----
 - b) che non sia intervenuto, senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
 - c) che non abbia adempiuto agli obblighi a lui derivanti dal "piano di crisi aziendale";-----
 - d) che si sia reso moroso, senza giustificato motivo, del versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;-----
 - e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5;-----
 - f) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----
 - g) che violi gli obblighi previsti da Regolamento interno e/o da contratto di lavoro con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;-----
 - h) che infanghi il buon nome della cooperativa nei confronti dei terzi;-----
 - i) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;-----
 - j) che si sia appropriato (anche al di fuori della attività lavorativa in senso stretto) di beni o altre utilità della cooperativa;-----
 - k) che abbia arrecato in qualunque modo gravi danni anche morali alla cooperativa, o fomentato in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.-----
- Oltre agli altri casi previsti nello statuto sociale, il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

del socio lavoratore, comporta la esclusione di diritto del socio medesimo dalla compagine sociale. Prima di deliberare l'esclusione il C.d.A. dovrà contestare le inadempienze commesse al socio cooperatore, assegnandogli un termine non inferiore a giorni 5 (cinque) per presentare giustificazioni verbali o scritte.-----

-----**ARTICOLO 15**-----

Salva contraria disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazione, allo scioglimento del rapporto associativo per recesso, decadenza o esclusione del socio cooperatore consegue, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dal regolamento, lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, in considerazione del collegamento esistente tra tali due rapporti.-----

-----**ARTICOLO 16**-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, esclusione e sospensione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata, anche a mano. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione arbitrale del Collegio degli Arbitri, regolato dagli artt. 42 e 43 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre istanza di arbitrato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. Detta istanza non ha effetto sospensivo.-----

-----**ARTICOLO 17**-----

I soci cooperatori volontari o speciali receduti, decaduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore o volontario, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa, fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio. Il rimborso verrà, comunque, liquidato su richiesta scritta dell'interessato.-----

-----**ARTICOLO 18**-----

In caso di morte del socio cooperatore o volontario, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Nel caso di scioglimento di una persona giuridica socia, i liquidatori di

essa hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione della quota sociale versata dalla persona giuridica con le modalità e nella misura stabilita nel presente e nei precedenti articoli. Le quote non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.-----

-----**ARTICOLO 19**-----

I soci cooperatori o volontari receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16. Gli eredi del socio cooperatore o volontario deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio nel quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.-----

-----**ARTICOLO 20**-----

In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci cooperatori o volontari e degli eredi per quelli deceduti, o dei liquidatori per le persone giuridiche sciolte - relativamente ad eventuali fondi di previdenza - saranno definiti in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.-----

-----**ARTICOLO 21**-----

Anche a prescindere dalla deliberazione dello stato di crisi, in caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività della cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro di questi, con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo. L'identificazione dei soci cooperatori da sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:-----

- 1- Anzianità in associazione;-----
- 2- professionalità;-----
- 3- carichi di famiglia;-----
- 4- anzianità di età.-----

In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori o di stipula di nuove convenzioni, l'avviamento al lavoro dovrà avvenire nel pieno rispetto dell'anzianità di ingresso in cooperativa fermo restando la professionalità settoriale.-----

-----**TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI**-----

-----**ARTICOLO 22**-----

E' fatto divieto alla Cooperativa il distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti ecc. gli utili ed avanzi di gestione i quali devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio fatto salve le eccezioni di legge. Ai soci cooperatori, quali produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui

attivi annuali dell'esercizio a norma dei successivi articoli.

-----**ARTICOLO 23**-----

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore e distinto rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 Legge n. 142/2001. Tale Regolamento disciplina, tra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione alla organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.-----

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 21 e dal successivo art. 25. In momenti di particolare difficoltà della cooperativa, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, i soci cooperatori possono validamente rinunciare temporaneamente a parte dei loro trattamenti economici, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un piano di crisi aziendale; il Regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE**-----

-----**ARTICOLO 24**-----

Il patrimonio della Società è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero), e non potrà comunque essere inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge;-----
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 25;-----
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le quote non rimborsate ai soci cooperatori o volontari receduti, decaduti ed esclusi, ed agli eredi dei soci cooperatori e volontari deceduti o di persone giuridiche sciolte;-----
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;-----

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori e volontari nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa. In caso di cessazione dell'impresa il patrimonio residuo deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, subordinando tale devoluzione ad una specifica autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della politica sociale a cui andrà prodotta una istanza contenente la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.-----

-----ARTICOLO 25-----

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoscritte a pegno e a vincoli né essere cedute senza autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.-----

-----ARTICOLO 26-----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.-----

Alla fine dell'esercizio sociale, l'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare:-----

- la corresponsione delle somme eventualmente ancora dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico da questi ricevuto durante l'esercizio sociale a quello minimo previsto da apposito Regolamento interno;-----

- il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, mediante integrazione delle retribuzioni complessive, mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione Cooperativa (ove previste), nella misura massima prevista dalla legge vigente in materia.-----

La ripartizione del ristorno ai soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e i costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le

somme eventualmente dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli a:-----

- a) riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;-----
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----
- c) una quota potrà essere utilizzata per aumentare gratuitamente il capitale sociale nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31.1.92 n,59;-----
- d) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----
- e) ad eventuale riserva straordinaria.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. Il bilancio dovrà essere pubblicato presso il competente Registro delle Imprese nonché sul proprio sito internet.-----

-----ARTICOLO 27-----

In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte della loro mercede nell'interesse della Cooperativa, previa l'osservanza delle forme sociali e previa delibera dell'assemblea ordinaria.-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ARTICOLO 28-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei Soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) il Presidente;-----
- d) l'organo di controllo.-----

-----L'ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----ARTICOLO 29-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.-----

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata. Ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, all'indirizzo di posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito

al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.-----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee che potranno tenersi anche fuori la sede sociale.-----

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----ARTICOLO 30-----

L'Assemblea ordinaria:-----

1) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove nominato, e se dovesse ritenerlo utile anche il bilancio preventivo;-----

2) procede alla nomina delle cariche sociali e ove richiesto del soggetto deputato al controllo contabile;-----

3) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale, occorrendo anche con medaglie di presenza, dei sindaci, per l'intero periodo del loro ufficio;----

4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;-----

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (ove nominati);-----

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;--

7) delibera il piano di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori, di cui al precedente art. 24;-----

8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26, nonché, eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.-----

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di con-

trollo.-----

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.-----

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice a i soci, che ne facciano richiesta, almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.-----

-----ARTICOLO 31-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sul cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.-----

-----ARTICOLO 32-----

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano o per divisione.-----

-----ARTICOLO 33-----

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi.-----

Ogni socio cooperatore o volontario ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute.-----

Ai soci cooperatori persone giuridiche, è riconosciuto un voto per ogni quota di capitale posseduto o un voto per ogni dieci soci o associati, fino ad un massimo di cinque.-----

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri soci appartenenti alla medesima categoria di socio cooperatore volontario o sovventore, mediante deleghe scritte. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----

Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo od ai dipendenti della società o di società controllate.-----

-----ARTICOLO 34-----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in sua assenza dal Vice Presidente salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla.-----

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorre, due scrutatori.-----

Il segretario deve essere un socio o mandatario di ente socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.-----

-----**ARTICOLO 35**-----

Ove si verificano le condizioni previste dall'articolo 2540 del Codice Civile ed in relazione al numero complessivo di soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da Assemblee separate convocate nella località sede, anche temporanee, di lavori sociali, nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.-----

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti modalità:-----

a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;-----

b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;-----

c) anche per le Assemblee separate potrà essere indicata la data prima e della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima;-----

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali, nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci, ed eventualmente le località di convocazione delle Assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero inferiore ai cinquanta;-----

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere, deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.-----

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da Assemblee separate.-----

Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci soci in essa presenti o rappresentati i propri delegati all'assemblea generale.-----

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.-----

Qualora si adoperi tale forma di convocazione, l'Assemblea

generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee separate ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli ed il risultante processo verbale della rispettiva Assemblea separata.-----

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate, condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima ed in seconda convocazione. - Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle Assemblee separate, i cui delegati siano presenti all'Assemblea generale.-----

-----**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

-----**ARTICOLO 36**-----

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero sette consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci o delegati di enti soci; i soci volontari possono essere eletti a comporre il Consiglio di amministrazione purchè complessivamente non superino un terzo dei posti disponibili; i delegati di enti o persone giuridiche soci non potranno complessivamente, se eletti consiglieri, superare un terzo del numero totale dei consiglieri.-----

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni. Spetta all'Assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso a quei consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo a favore della Cooperativa.-----

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure distintamente a più di uno, ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente ed eventualmente da uno o più consiglieri.-----

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi e, da consegnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.-----

Le votazioni sono normalmente palesi. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.-----

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dai più ampi poteri

per la gestione della Cooperativa.-----
Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio d'Amministrazione:-----
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;----
b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed eventualmente, i bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare tra l'altro i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; -----
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;----
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;-----
e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperazione aderisce nonché a favore di altre Cooperative;-----
f) deliberare su tutte le materie di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3;-----
g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione a nominare eventuali esponenti, od occorrendo direttori per i lavori appaltati, determinandone le funzioni e le retribuzioni;-----
h) assumere, promuovere o licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----
i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione e la sospensione dei soci cooperatori, volontari e sovventori;-----
j) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate.-----
Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:-----
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c., tenuto conto della obbligatorietà di legge, in caso di fusione, del vincolo a preservare l'assenza di scopo di lucro ed il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dei soggetti coinvolti negli atti posti in essere;-----
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;-----
c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;-----
d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;-----
e) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall'art. 2529 c.c.;-----
f) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici e comunque il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente Statuto siano riservati all'Assemblea.-----

Il consiglio d'amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei soci.-----

Il Consiglio d'Amministrazione potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della Cooperativa.-----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.-----

-----ARTICOLO 37-----

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del C.C. preferibilmente nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o volontari alla quale appartiene il consigliere da sostituire.-----

-----IL PRESIDENTE-----

-----ARTICOLO 38-----

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.-----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

Prevvia autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della Cooperativa ed, occorrendo anche estranei al Consiglio d'Amministrazione, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.-----

-----COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE-----

-----IL COLLEGIO SINDACALE-----

-----ARTICOLO 39-----

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina ai sensi del combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 c.c.,

l'organo di controllo, il quale potrà esercitare anche la revisione legale dei conti. -----

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, è rieleggibile ed il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.-----
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme in materia.-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

-----**ARTICOLO 40**-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i non soci e stabilendone i poteri.-----

-----**ARTICOLO 41**-----

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:-----

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione Cooperativa;----
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;-----
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutati;-----
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.--

--**CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE - ARBITRI E PROCEDIMENTO**--

-----**ARTICOLO 42**-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaco/Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

L'arbitro è unico ed è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della società.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

L'arbitro decide secondo diritto.-----

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.-----

L'arbitro decide secondo la normativa degli organismi arbitrali di diritto internazionale.-----

-----**ESECUZIONE DELLA DECISIONE**-----

-----**ARTICOLO 43**-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----**ARTICOLO 44**-----

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la stessa:-----

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI**-----

-----**ARTICOLO 45**-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio D'Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.-----

-----**ARTICOLO 46**-----

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 23, 25 e 44 sono irrinunciabili sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.-----

-----**ARTICOLO 47**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le leggi speciali sulla Cooperazione.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a re-